Foglio Informativo n. GP115 Aggiornamento n. 003 Data ultimo aggiornamento 02.01.2026

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZIO UNICREDIT GDO
SERVIZIO UNICREDIT GDM

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano
Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965)
Fax: 02.3348.6999
Sito Internet: www.unicredit.it
Contatti: http://www.unicredit.it/contatti
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome /Ragione Sociale	Sede	Telefono
Cognome		E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco	Qualifica

CHE COSA E' IL SERVIZIO UNICREDIT GDO E UNICREDIT GDM

UniCredit GDO e UniCredit GDM sono i servizi di cassa dedicati alla Clientela Non Consumatori ed Enti, con l'esclusione delle persone fisiche liberi professionisti e lavoratori autonomi, che consentono di effettuare il versamento e il prelievo di valori sul conto corrente in euro/Divisa in essere presso la Banca servendosi, in alternativa alle modalità previste dal servizio di conto, di Service Provider benevisi dalla Banca e facoltizzati dal Cliente all'esecuzione di tali operazioni.

Con il Servizio UniCredit GDO potranno essere effettuati:
- l'accredito degli incassi di banconote e assegni in euro/Divisa e moneta metallica in euro;
- l'addebito dei prelievi di banconote in euro/Divisa e di monete metalliche in euro.

Il Servizio UniCredit GDM consente:
- l'accredito degli incassi di moneta metallica in euro per importi significativi;
- l'addebito dei prelievi di moneta metallica in euro.

La fornitura dei Servizi presuppone che il Cliente stipuli con il Service Provider un separato accordo relativo agli aspetti operativi, tra i quali le modalità e le tempistiche di ritiro e consegna dei valori.

La Banca eseguirà le operazioni di accredito ed addebito sul conto solo successivamente alla verifica dei valori svolta dalla Sala Conta. Pertanto, le scritture contabili della Banca costituiranno la conferma dell'esecuzione e degli importi delle operazioni richieste al Service Provider.

Rischi tipici:

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- nel caso di irregolarità o difformità rispetto a quanto dichiarato dal Cliente per il tramite del Service Provider, la Banca procederà alla registrazione del versamento per il solo importo verificato;
- nel caso di prelievo, qualora la materialità dei Valori richiesti presso la Sala Conta sia parziale, la Banca disporrà

l'evasione della richiesta solo per l'importo disponibile;
- fatti pregiudizievoli (scioperi e/o impedimenti straordinari della Banca) possono impedire o ritardare l'esecuzione del servizio.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO UNICREDIT GDO

Commissione mensile (calcolata sul totale degli importi accreditati e/o addebitati nel mese di riferimento)	1,00000 %

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO UNICREDIT GDM

Commissione mensile (calcolata sul totale degli importi accreditati e/o addebitati nel mese di riferimento)	1,00000 %

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI AI SERVIZI UNICREDIT GDO E GDM

COMUNICAZIONI	
Spese di invio per ogni documento di sintesi cartaceo	Gratis
Spese di invio per ogni documento di sintesi on line (disponibile ove risultino attive funzionalità "Documenti on Line")	Gratis
Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione contrattuale	Gratis
Spese produzione ed invio contabili, documenti o comunicazioni:	
- invio cartaceo, per ogni contabile, documento o comunicazione (oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)	Gratis
- invio elettronico (per ogni contabile, documento o comunicazione) ad eccezione delle comunicazioni di legge che sono gratuite (disponibile ove risultino attive funzionalità "Documenti on Line")	Gratis

VALUTE

Direttiva 2015/2366/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2015 relativa ai Servizi di Pagamento	
VERSAMENTI	
Valute massime sui versamenti (giorni lavorativi)	
- contante	data esecuzione
- assegni bancari tratti sulla banca	0 gg.
- assegni circolari della banca	0 gg.
- assegni bancari altre banche	3 gg. lavorativi
- assegni circolari altre banche	1 gg. lavorativi
VALUTA ESTERA	
Alle banconote in divisa estera diversa dall'Euro, salvo l'accredito su conto valutario, viene applicato il cambio di listino del giorno di accredito del controvalore	
ADDEBITI	
Valute massime sui prelevamenti (giorni lavorativi)	
- contante	data esecuzione
La valuta riconosciuta alle operazioni di accredito ed addebito sul conto viene calcolata dal completamento delle operazioni di verifica dei valori svolta dalla Sala Conta	

RECESSO E RECLAMI

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Cliente ha diritto di recedere dal Servizio, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione attraverso raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC).
La Banca potrà recedere dal Servizio con un preavviso di 1 mese, decorrente dal giorno in cui lo comunica al Cliente.

RECLAMI, RICORSI, ESPOSTI - SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- tramite lettera raccomandata a.r. o posta ordinaria a **UniCredit S.p.A. Customer Satisfaction Italy**, Gestione Reclami, Via Del Lavoro, 42, 40127 Bologna;
- per posta elettronica alla casella e-mail: Reclami@unicredit.eu;
- per posta elettronica certificata (PEC): Reclami@PEC.Unicredit.EU;
- tramite fax al numero +39 051.6407229;
- online, compilando l'apposito form presente sul sito unicredit.it, sezione Reclami, ricorsi, conciliazione e inadempimenti ABF/ACF.

La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.
In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma che precede può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.
Ferma la disciplina in materia di reclami, il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

LEGENDA

Non Consumatori	Ogni soggetto giuridico che non sia "Consumatore" o "Microimpresa". Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento (Decreto Legislativo 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni) si intende per: - "Consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1 lett. a) Decreto Legislativo 206/2005 - Codice del consumo); - "Microimpresa": ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica e che, al momento della sottoscrizione delle condizioni contrattuali, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (art. 2 comma 3 della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003), ovvero che abbia i requisiti da individuarsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Valori	Somme di denaro in banconote, assegni e moneta metallica.
Service Provider Beneviso	Ditta convenzionata con la Banca che effettua il ritiro, il trasporto, la consegna dei valori e la rendicontazione con l'invio dei flussi
Sala Conta Autorizzata	Ditta individuata dal Service Provider, autorizzata dalla Banca, che effettua la contazione, la verifica e la preparazione della materialità